

Statuto dell'associazione di volontariato "FUTURO ARETINO ODV"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti indicato con l'espressione 'Codice del terzo settore'), una associazione avente la seguente denominazione: **"FUTURO ARETINO ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Arezzo.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione ha durata illimitata.

ART.2

(Scopo, finalità, attività)

1. L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo specifiche disposizioni di legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. L'associazione persegue finalità sociali, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche con iniziative effettuate instaurando collaborazioni con Enti Pubblici e/o privati, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. L'associazione persegue le finalità di cui sopra tramite:
 - la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento culturale, fisico e psichico dell'individuo;
 - l'esercizio e la promozione di attività di formazione della persona, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline culturali, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
 - l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della persona;
 - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni culturali, sociali e sportive;

- la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero , direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline culturali, sociali e sportive.
- 4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale²¹. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- 5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 6. Per realizzare tali scopi l'associazione potrà inoltre:
 - informare la collettività realizzando periodicamente un notiziario o altro materiale che favorisca l'integrazione di tutte le immigrate;
 - curare la diffusione di materiale informativo e didattico;
 - promuovere incontri e dibattiti con associazioni, enti privati e pubblici, che abbiano comuni interessi riguardo le problematiche espresse in questo articolo 2 dello statuto;
 - aderire, anche mediante acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, ad organismi, associazioni e altri soggetti giuridici, sia pubblici che privati, che si propongono scopi affini e compatibili con le finalità dell'associazione;
 - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ivi l'acquisto di immobili da destinare ad attività culturali e sociali, assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
 - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo , necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire, al proprio interno, apposite Sezioni eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin da ora, a rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano all'attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a. L'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - b. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro dei soci.
5. Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. L'aspirante socio ha 60 giorni dalla comunicazione per chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di revisione del provvedimento, deve essere comunicato l'esito all'interessato con le motivazioni dell'eventuale conferma.



7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5 e non sono ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti essi stessi;
 - b) essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) frequentare i locali dell'associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - e) Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
 - f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
 - c) L'Associazione prevede il pagamento di una quota sociale deliberata annualmente dal consiglio direttivo e il cui ammontare può essere anche simbolico

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure reca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- La deliberazione dell'esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo che dovrà dottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- I diritti di partecipazione dell'associato non sono trasferibili.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi e cariche associative)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il consiglio direttivo;
 - l'organo di controllo, qualora istituito.



2. Sono cariche associative:
 - il presidente;
 - il vicepresidente.
3. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre:
 - a) provvede alla nomina del consiglio direttivo;
 - b) provvede alla nomina del presidente a maggioranza dei componenti presenti;
 - c) approva la relazione dell'attività dell'associazione nell'esercizio, predisposta dal consiglio direttivo;
 - d) approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - e) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve capitali durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
3. L'assemblea straordinaria si riunisce su iniziativa del presidente o se ne fa richiesta scritta almeno un decimo dei soci o due terzi del consiglio direttivo, deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta ed ha i seguenti compiti:
 - a) approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, che potrà essere destinato ad enti pubblici per cui occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.
4. L'assemblea viene convocata dal presidente almeno 15 giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. La convocazione può essere effettuata con uno dei seguenti strumenti:
 - a) avviso nella sede dell'associazione;
 - b) lettera o informazione sui social;
 - c) avviso sugli organi di stampa locale;
 - d) avviso inviato tramite posta elettronica.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti. Salvo quanto previsto al punto 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa decisione. I soci possono farsi rappresentare da altro socio anche con delega. Ogni socio non può presentare più di due deleghe.
6. L'assemblea è presieduta dal presidente e, all'inizio di ogni seduta, nomina al suo interno un segretario verbalizzante.

ART. 8

(Consiglio direttivo)



1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compresi presidente e eventuali vice presidente. Il numero dei componenti è deciso prima delle votazioni per assegnare gli incarichi.
2. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea tra i soci, secondo le seguenti modalità:
 - Qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero fissato in precedenza, la votazione può avvenire in maniera palese se richiesta da 2/3 dei presenti.
 - Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello del numero stabilito in precedenza, si forma un elenco dei candidati in ordine alfabetico e si procede alla votazione segreta nella quale ciascun socio ha diritto ad esprimere fino a 3 preferenze. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.
3. I membri del consiglio direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e la decadenza si applica l'art. 2382 del codice civile.
4. Il consiglio direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto, di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare:
 - o esegue le deliberazioni dell'assemblea;
 - o formula i programmi di attività associativa approvate all'assemblea;
 - o predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - o predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - o deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - o deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - o stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - o curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il componente del consiglio che sia assente, senza un giustificato motivo, a tre consecutive sedute può essere dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti. Analogo criterio di sostituzione viene seguito in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso.
7. Ai consiglieri spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato e debita mente documentate.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Organo di controllo)

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica.



Il Collegio dei Sindaci, eventualmente nominato, è composto da tre membri effettivi, dura in carica per quattro esercizi sociali, i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti. L'assemblea degli associati nomina anche il Presidente del Collegio dei Sindaci.

I Sindaci devono essere nominati tra gli iscritti all'elenco dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'Organo di Controllo competono le verifiche stabilite dalla legge e dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'Organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche di legge, amministrative e contabili, nonché tutte le volte lo ritenga opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro.

L'associazione potrà facoltativamente nominare un Revisore contabile ed obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge.

ART. 10

(Presidente e vicepresidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il consiglio direttivo. Oltre che per fine del mandato cessa per dimissioni volontarie o eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
4. Almeno un mese prima della scadenza del direttivo convoca l'assemblea per gli adempimenti di competenza.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto della distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi amministrativi, anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. L'associazione ricava le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
 - a) quote associative ordinarie;
 - b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
 - c) contributi pubblici e privati;



- d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale;
 - i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.
2. Per le attività di interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Il bilancio di esercizio va depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore e nel sito internet va pubblicato il bilancio sociale.

ART. 15

(Libri obbligatori)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- a) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali organi associativi tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

Gli associati hanno diritto di consultare i libri di cui al punto precedente su richiesta scritta al consiglio direttivo.

ART. 16

(Volontari)

1. I volontari sono associati che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in maniera personale, spontanea e gratuita. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente eseguite e documentate per l'attività prestata.
2. Sulla base dell'intervento chiesto ai singoli volontari, ai volontari può essere richiesto di superare test psico-attitudinale o di seguire corsi di corso di formazione stabilito dall'associazione.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione – deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati – il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (da quando sarà operativo), salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività del predetto ufficio.



2. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al codice civile e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore).

(atto approvato con verbale assemblea del 20/07/2023)

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, partially overlapping the text area.